

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO PER IL RICORSO ALLE INTEGRAZIONI
SALARIALI ex DL 18/2020**

Addì 4 giugno 2020, utilizzando la modalità di videoconferenza, si sono incontrati:

- La società GrandVision Italy S.r.l. con sede legale in Bologna via del Fagiolo 1/12D, nella persona della Dott.ssa Barbara Celani, assistita dai Consulenti del Lavoro Maurizio Augugliaro, Vincenzo Barbaro e Massimo Brisciani (di seguito **la Società**),
- le Organizzazioni sindacali, segreterie nazionali su delega delle organizzazioni territoriali;
 - **FILCAMS CGIL**, rappresentata da Andrea Montagni;
 - **FISASCAT CISL**, rappresentata da Marco Demurtas;
 - **UILTUCS** rappresentata da Antonio Vargiu;

(di seguito, congiuntamente le **Parti**),

Visto il D.L. 18/2020 convertito in legge 27/2020;

Visto l'art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'economia del 24 marzo 2020;


Visto il D.L. 34/2020;

Considerato che la società ha personale interessato alla riduzione oraria ed all'accesso del trattamento di integrazione salariale distribuito nelle varie Regioni d'Italia in numero superiore alle cinque;

Stante che con il precedente verbale di esame congiunto le parti addivenivano ad un accordo per l'accesso al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 con durata del periodo di riduzione/sospensione dal lavoro fino a tutto il 23 maggio 2020 nei limiti delle 9 settimane previste;

Le parti al fine di esaminare la situazione produttiva ed occupazionale, nonché le prospettive aziendali, in considerazione della comunicazione della Società di ricorso al trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori ex D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito D.L. 18/2020) con le integrazioni e modifiche contenute nella legge di conversione 27/2020 e le ulteriori modifiche che verranno introdotte dal D.L. 34/2020, per far fronte alla temporanea riduzione dell'attività connessa ai provvedimenti di contenimento della diffusione del virus COVID - 19, c.d. *Coronavirus*, e a seguito della richiesta di esame congiunto.

Le Parti hanno, dunque, preso atto che la prosecuzione della temporanea riduzione dell'attività lavorativa è dovuta all'emergenza sanitaria generata dalla rapida diffusione del virus, che ha determinato una significativa riduzione dei volumi di vendite, nonché dalla necessità di adottare le



Barbara Celani

misure di massima protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori ex art. 2087 c.c., al fine di evitare il diffondersi dei casi di contagio da Coronavirus, essendosi la società determinata a riaprire dal 18 maggio 2020 in modo parziale e progressivo i punti vendita, chiusi dallo scorso 12 marzo, essendoci conseguentemente una sensibile riduzione delle attività nei punti vendita della rete e nella sede.

A seguito del confronto, le Parti, dopo ampia discussione, hanno convenuto sulla necessità di prorogare il ricorso al trattamento di integrazione salariale e hanno concordato quanto segue.

1. L'intervento interesserà n. 1912 dipendenti in forza alla data del 25 marzo 2020, nominativamente elencati nell'allegato 1, al presente verbale, indicati per appartenenza ai punti vendita o sedi suddivise per Regione di svolgimento della prestazione di lavoro, che saranno sospesi dal lavoro fino ad un massimo di 40 ore settimanali per il periodo massimo dal D.L. 34/2020 in forma anche non continuativa, con le modalità previste dal su citato decreto, a decorrere dal 25 maggio 2020 fermo restando l'ulteriore periodo delle 4 settimane di cui all'art. 22 comma 8 quater del D.L. 1(2020 come convertito in legge 27/2020 previsto per le unità aziendali situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
2. L'azienda, compatibilmente con la professionalità delle maestranze, le proprie esigenze tecnico produttive e organizzative, nonché con la preminente finalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, applicherà il criterio della rotazione;
3. Per le maestranze interessate sarà presentata domanda di integrazione salariale ai sensi del D.L. 18/2020 con le modalità di cui al D.L. 34/2020;
4. I ratei relativi alle ferie, ai permessi ROL e per Ex festività matureranno come previsto dal CCNL applicato;
5. Con riferimento ai periodi di proroga oggetto del presente verbale la Società si impegna ad anticipare ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 22, c. 6 bis, DL 18/2020 convertito nella L. 27/2020;
6. Le Parti, infine, si danno atto che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente esame congiunto hanno inteso esperire la procedura di consultazione ex art. 22, D.L. 18/2020, anche ai fini del contenuto del D.M. 24 marzo 2020 o di altra apposita norma regolamentare individuata dal Ministero del Lavoro o dall'Inps ai fini della correttezza endoprocedimentale dell'accesso al suddetto trattamento di integrazione salariale. Pertanto, per l'applicabilità dell'ammortizzatore ex art. 22 D.L. 18/2020,



Borise Celin?



le Parti dichiarano fin d'ora che la consultazione sul ricorso agli ammortizzatori sociali, in relazione all'emergenza Covid – 19, si intende validamente esperita.

8. Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti ritengono conclusi positivamente e con accordo l'esame congiunto ex D.L. 18/2020 come integrato e modificato dalla L. 27/2020 nonché dal D.L. 34/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

4 giugno 2020

Borbze Cebni?

Andrea Montepi

Paolo Danti

Antonio Vargiu